

Verranno inoltre rafforzati i controlli informatici al fine di rendere ancora più effettivo il divieto di gioco minorile.

Le campagne informative e le iniziative di comunicazione responsabile di cui all'articolo 15, comma 2 forniranno ulteriori strumenti di contrasto al rischio ludopatico.

Nonostante sia previsto un limite massimo a tale contributo, pari a 1 M€, in realtà, sulla base dei ricavi netti fatti registrare dagli attuali concessionari nel 2022, il contributo per tali campagne andrà dai circa 650.000 euro del concessionario con ricavi netti più elevati, fino a scendere a importi anche inferiori a 10.000 euro annui, nel rispetto rigoroso, quindi, del principio di proporzionalità.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il settore del gioco a distanza è popolato da *player* di grandi dimensioni e da un tessuto di medi concessionari che potranno trarre dal decreto legislativo conseguenze positive per la capacità di attrarre investimenti e di creare forza lavoro, legato alla nuova regolamentazione. La previsione della gara prevede espressamente la possibilità di partecipazione in raggruppamenti di imprese anche con l'avvalimento delle competenze, in modo da facilitare la partecipazione anche di soggetti di dimensioni finanziarie più ridotte. Anche l'una tantum di entrata per il rilascio delle concessioni è stato individuato basandosi sul compenso percepito dai concessionari attualmente operanti (la maggior parte dei quali, come detto, sono medie imprese).

In particolare, sono state effettuate delle simulazioni rapportando gli oneri finanziari necessari per ottenere la concessione con il margine netto (al netto anche delle spese di investimento) raggiunto dai concessionari nel 2022.

L'incidenza sul margine al netto degli investimenti va dal 3,22% annuo del concessionario più grande e raggiunge circa il 20% per i concessionari molto più piccoli. In questa forbice ci sono 46 concessionari che diventano 52 se l'incidenza arriva al 30%.

Considerato che circa l'80% della raccolta fa capo a 20 concessionari e che tutti gli altri sono concessionari di medie dimensioni si ritiene che siano almeno 30 le medie imprese già operanti che possono trovare remunerativa la partecipazione alla gara, anche per via della forte crescita del settore.

Da tale analisi è emerso, quindi, che i valori individuati non rappresentano una barriera all'ingresso non solo degli operatori esistenti ma anche di nuovi operatori di piccole e medie dimensioni, anche alla luce della forte remuneratività del settore.

B. Effetti sulla concorrenza

Il provvedimento non genera impatti negativi sulla concorrenza. Al contrario, definendo regole certe, requisiti soggettivi e oggettivi generali e ordinariamente richiesti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, consente a tutti gli operatori presenti o interessati ad entrare nel settore di poter pianificare efficacemente strategie aziendali e finanziarie. Non essendo previsto un numero massimo di concessioni rilasciabili e, al contrario, un numero massimo (pari a 5 per ogni gruppo societario) non si potranno generare distorsioni concorrenziali o posizioni dominanti.

C. Oneri informativi

Non sono previsti, in questa fase, nuovi oneri informativi, rinvenibili, invece, della redazione di regole tecniche da effettuare con successivi provvedimenti e da comunicare alla Commissione europea.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La motivazione dell'opzione prescelta è quella di introdurre una normativa nazionale organica e

strutturata nel settore del gioco a distanza, semplificando e armonizzando la normativa esistente, provvedendo ad abrogare le disposizioni incompatibili, consentendo un maggiore controllo del gioco illegale e un rafforzamento della sicurezza del gioco legale e ponendo come obiettivo fondamentale la tutela della salute

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del decreto legislativo avverrà con regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati, su proposta dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si citano, ad esempio, il regolamento previsto all'articolo 8, comma 3, in materia di penali convenzionali, il regolamento di cui all'articolo 9, comma 3 in materia di decadenza delle concessioni, il regolamento di cui all'articolo 14, comma 3 di istituzione della Consulta permanente dei giochi pubblici o il regolamento di cui all'articolo 22, comma 1 per il blocco dei pagamenti nei confronti di soggetti privi di concessione.

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento sarà oggetto di specifiche attività di monitoraggio per quanto riguarda:

- le implementazioni delle infrastrutture tecnologiche da parte dei concessionari, tramite il partner tecnologico Sogei spa;
- la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio tramite l'UIF e le attività della Guardia di Finanza;
- l'esatta attuazione degli adempimenti convenzionali tramite gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori tramite la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nel corso dell'elaborazione del provvedimento e dell'AIR sia il Ministero dell'Economia e delle finanze, sia l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha tenuto numerosi incontri informali con gli stakeholders coinvolti, ricevendo position papers da parte delle associazioni rappresentative del settore come Assotrattenimento, Associazione giochi in concessione (appartenente a Confindustria) e singoli concessionari. È stata, inoltre, coinvolta nell'elaborazione del decreto la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In diversi incontri pubblici, inoltre, sono state esposte le linee guida e gli aspetti rilevanti del decreto, richiedendo valutazioni ed osservazioni.

Le osservazioni dei concessionari e delle relative associazioni hanno riguardato, in particolare:

- la necessità di effettuare un bando di gara aperto, senza un limite massimo di concessioni, evitando barriere all'ingresso di nuovi operatori;
- la necessità di prevedere un fee d'ingresso basso a cui affiancare un canone di concessione, evitando, quindi, una tantum eccessivamente elevati;
- lo sviluppo delle regole del responsible gaming;
- la necessità di regolamentare la rete dei punti di vendita ricarica;
- l'individuazione di strumenti di riequilibrio della concessione, in caso di norme o fatti sopravvenuti che modifichino profondamente la normativa o il mercato esistente;
- l'aumento e il rafforzamento dei controlli sulla rete illegale;
- la possibilità per ogni concessionario di poter gestire più concessioni o più canali di raccolta.

Tali istanze sono state in parte raccolte. In effetti si è scelto di prevedere un bando di gara aperto, con un fee d'ingresso e un canone di concessione, benché, naturalmente, l'importo previsto non sia stato oggetto

di confronto o negoziazione. Sono stati regolamentati i punti di vendita ricariche e rafforzati i controlli sulla rete illegale e sono stati previsti strumenti di riequilibrio concessorio e la possibilità per ogni società di aggiudicarsi fino a 5 concessioni.

Anche gli strumenti del responsible gaming sono entrati nella regolamentazione all'articolo 15.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Ai fini della definizione del testo dello schema di decreto legislativo sono stati acquisiti specifici contributi da parte dei soggetti interessati, informalmente o nel corso di colloqui operativi, oltre a position paper da parte delle associazioni rappresentative del settore come Assotrattenimento, Associazione giochi in concessione (appartenente a Confindustria) e singoli concessionari.